

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2003119**  
Data: **12/04/2019**

Oggetto: **la marca da bollo sulle fatture**  
Allegati: **no**

## LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE

Gentile Associato,

in seguito ai quesiti rilevati in questi giorni, si vuole precisare che **non è intervenuta alcuna modifica circa l'obbligatorietà della marca da bollo sulle fatture non assoggettate ad Iva**. Sono intervenute solo modifiche relativamente alle modalità di apposizione della marca da bollo e, di conseguenza, all'assolvimento del pagamento della marca da bollo stessa.

Ai fini di un ripasso, si evidenziano qui di seguito le operazioni non assoggettate ad Iva per le quali è **obbligatorio** l'assolvimento dell'imposta di bollo:

- operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2 , 3 , 4 e 5 del DPR 633 del 1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del DPR 633 del 1972);
- operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva (articolo 15 del DPR 633 del 1972);
- operazioni esenti da Iva (articolo 10 del DPR 633 del 1972);
- operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis DPR del 633 del 1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del DPR 633 del 1972, con l'eccezione di cui sotto), cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8 , lettera c) del DPR 633 del 1972);
- operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari.

Risultano invece **esenti** dall'imposta di bollo le seguenti operazioni:

- ✓ operazioni in reverse charge (articolo 74 commi 1, 7 e 8 del DPR 633 del 1972);
- ✓ operazioni in reverse charge (articolo 17 del DPR 633 del 1972);
- ✓ operazioni non imponibili (articolo 9 del DPR 633 del 1972) relativi a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci;
- ✓ operazioni intracomunitarie (articoli 41 , 42 e 58 del decreto legge 331 del 1993);
- ✓ esportazioni (articolo 8 lettere a) e b) del DPR 633 del 1972);
- ✓ operazioni non soggetta ad Iva di importo inferiore ad euro 77,47.

Si ricorda anche che l'assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore e la relativa annotazione sulla fattura in formato XML, di per sé non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, il fornitore può riaddebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633 del 1972.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

**Studio Lerro - Bondavalli**